



Federazione Autonomi Lavoratori Banca d'Italia SINDACATO NAZIONALE BANCA CENTRALE E AUTORITA'

MUTUI CSR
RINEGOZIATI

Come calcolare il
fringe benefit

La parola al sostituto d'imposta

Attendiamo che la Banca faccia chiarezza



Come noto a metà dicembre è stato convertito in legge il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (c.d. decreto anticipi). Tale decreto ha introdotto, tra le altre cose, una disposizione che modifica, già a partire dai redditi 2023, i criteri di determinazione del valore del *fringe benefit* in caso di concessione di prestiti ai dipendenti.

La norma interviene in maniera tardiva sulla questione e, nel tentativo di mettere ordine e introdurre un sistema di calcolo più favorevole per i soggetti coinvolti, **dimentica di normare l'istituto della rinegoziazione del mutuo.**

In **manca di uno specifico chiarimento dell'Agenzia delle Entrate**, Ente deputato a dare indicazioni applicative in tale materia (non necessariamente legate alle opinioni di pur autorevoli fiscalisti su altrettanto autorevoli quotidiani) e visti i **ristretti tempi a disposizione per l'inoltro dei dati alla Banca per effettuare il conguaglio ai fini INPS**, il Consiglio di amministrazione della CSR ha convenuto che i **criteri** da applicare per il ricalcolo dei valori da imputare come *fringe benefit* dovessero essere **concordati con la Banca d'Italia, l'unica legittimata in qualità di sostituto di imposta.**



Si è pertanto convenuto, con l'avallo della funzione fiscale di BI, di adottare il criterio suggerito da Cedacri (e applicato a tutte le banche di cui Cedacri stessa è outsourcer) di attenersi al tenore letterale della norma che parla di "**data di concessione del prestito**". Sulla base di tale interpretazione, non essendo la rinegoziazione un nuovo contratto di mutuo (e quindi una nuova concessione) a base del calcolo è stata presa la data di concessione originaria del mutuo e non la data del mutuo rinegoziato.

Né aiuta la circolare dell'Agenzia delle entrate in quanto quelle disposizioni, peraltro vigenti già da diversi anni, si riferiscono alla detraibilità degli interessi passivi sui mutui ipotecari e, come noto, fanno riferimento a un criterio di cassa, cioè agli interessi effettivamente liquidati.

E' chiaro quindi che in caso di rinegoziazione ci si debba riferire ai nuovi interessi pagati.

Per la normativa sul fringe, invece, l'oggetto del contendere interpretativo è il parametro di riferimento con cui confrontare il TUIR vigente.

Siamo consapevoli della necessità di **garantire assoluta trasparenza ai soci**, tanto che il Consiglio tutto ha dato mandato alla Direzione di predisporre una comunicazione ai soci per informarli della questione, ma non possiamo non ribadire che **la responsabilità ultima è in capo al sostituto di imposta.**

A tal fine abbiamo inviato un'apposita lettera alla Banca ([clicca qui per leggerla](#)  ), affinché chiarisca in tempi brevi i criteri di calcolo da adottare.

Siamo certi che il **bene supremo costituito dai soci** trovi nell'attuale Consiglio ogni forma di tutela e considerazione.

Roma, 7 febbraio 2024

LA SEGRETERIA NAZIONALE
FALBI

ISCRIVITI



[Cancella iscrizione](#) | [Invia a un amico](#)

Ricevi questa email perché sei un dipendente della Banca d'Italia. Se non vuoi più ricevere questa tipologia di comunicazioni clicca sul link di disiscrizione nel piè di pagina.

Falbi, Falbi Via Panisperna, 32, ROMA, 00184 RM IT
www.falbi.it +390647922660